SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

GIOVEDÌ 4 GIUGNO 1964

(18ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » **(292-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 287
GIANCANE, *relatore* 287

« Concessione di un compenso "una tantum" agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato » **(404)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 288, 289
GIANCANE, *relatore* 288

« Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » **(606)**, (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . 262, 266, 271, 272, 275, 276, 279, 281, 282, 284, 285, 286
ARTOM 284, 286
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* *Pag.* 266, 267, 268, 269, 270, 271, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
CROLLALANZA 272
FABRETTI 283
GENCO 265, 266, 268, 269, 271, 272
GIANCANE 270, 271, 272
GUANTI 273
LOMBARDI 278, 279, 283
ZANNIER, *relatore* . 262, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 283, 282, 284, 286

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Ferroni, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Milillo, Restagno, Spasari, Vidali e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Artom.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista e per le poste e le telecomunicazioni Angrisani.

GUANTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » (606) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 606, osserva quanto segue.

Il provvedimento reca alcune norme che determinano motivi di dubbio. Per quel che concerne, in primo luogo, la revisione dei prezzi, si stabilisce che l'intero onere dell'appalto debba essere suddiviso tra materiale, costo di mano d'opera e noli; ma al disopra di queste cifre vi è sempre una percentuale di spese generali di impresa e una percentuale di utili di impresa. La suddivisione proposta ammetterebbe che anche per le spese generali e per gli stessi utili si faccia una implicita rivalutazione in relazione alle norme di revisione.

Si stabilisce, inoltre, agli effetti della variazione dei prezzi e della conseguente revisione, una equiparazione tra spese di personale, di trasporti e di noli da un lato e spese di materiale dall'altra. Il che non sarebbe giusto per due motivi: le spese di trasporti, di noli e le spese di personale si effettuano in corso di opera e quindi sono assoggettate necessariamente alle variazioni che avvengono nelle remunerazioni e nei costi; ma le spese di acquisto di materiali dovrebbero essere fatte, o quanto meno predisposte con vincolo contrattuale, immediatamente dopo la stipulazione dell'appalto, per cui le oscillazioni dei relativi prezzi non dovrebbero incidere direttamente sul compenso di appalto.

Per quel che riguarda, infine, la restituzione delle ritenute e gli acconti, si osserva che la restituzione delle ritenute prima del collaudo sembra eccessivamente rischiosa e così pure il pagamento di acconti fino all'85 per cento.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quel che riguarda la parte di stretta competenza ».

La Presidenza del Senato ha richiesto, sul disegno di legge in esame, anche il parere della Commissione di giustizia: per quanto questo parere non sia ancora pervenuto ed i termini regolamentari della sua trasmissione non siano ancora decorsi, ritengo che possiamo procedere nella discussione del disegno di legge, riservandoci di attendere o meno il suddetto parere prima della discussione degli articoli, a seconda che riterremo opportuno prendere in considerazione la possibilità di emendare gli articoli del disegno di legge o approvarlo nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

ZA N N I E R , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 606 all'ordine del giorno, già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 1964 ed oggi al nostro esame, riguarda nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti a modifica di quelle previste dalla legge 23 ottobre 1963, n. 1481, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 14 novembre 1963 ed entrata in vigore il 29 novembre 1963. Tale provvedimento di legge ha in particolare apportato alcune modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 6 dicembre 1947, n. 1501, ratificato successivamente con legge 9 maggio 1950, n. 329, lasciando, però, ferme tutte le disposizioni di carattere tecnico per la determinazione dell'importo di revisione. Le modifiche sostanziali della legge n. 1481 riguardano, per determinati periodi, la facoltà della revisione quando il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 o al 6 per cento, a seconda dei periodi, anzichè al 10 per cento come in

precedenza stabilito dal decreto legislativo n. 1501 e successive modificazioni. Una seconda modifica riguarda l'estensione dell'esercizio della facoltà di revisione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nonchè al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile limitatamente alle opere pubbliche di competenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

È opportuno precisare infine che l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 1481 dispone che le norme in essa previste si applichino « esclusivamente per le opere dello Stato, delle Regioni, nonchè degli Enti locali e di altri Enti pubblici per le sole opere assistite da contributo dello Stato » escludendo quindi tutte quelle opere eseguite da parte di Enti pubblici che non avessero il concorso dello Stato. Ancora e più in particolare la legge n. 1481 prevedeva la facoltà di procedere alla revisione del costo complessivo dei lavori nei confronti di tre distinti periodi di tempo: primo periodo - lavori eseguiti prima del 1° luglio 1962. Si riconosce per tale periodo la revisione quando il costo complessivo dell'opera, rispetto al momento dell'offerta, è aumentato del 10 per cento; secondo periodo - lavori eseguiti dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963. Si riconosce la revisione quando l'aumento del costo dell'opera è superiore al 5 per cento; terzo periodo - lavori eseguiti posteriormente al 1° febbraio 1963 e sino alla scadenza di validità della legge prevista in tre anni. Si riconosce la revisione allorchè l'aumento o la diminuzione sia superiore al 6 per cento.

Evidentemente, la suddivisione delle opere nei singoli periodi di tempo sopra descritti comporta l'elaborazione di tre distinti computi revisionali, e poichè la legge n. 1481 nulla ha innovato circa il sistema dei computi degli importi revisionali, valgono le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, e successive modificazioni recate dalla legge 9 gennaio 1950, n. 329. Il procedimento di determinazione degli importi revisionali previsto da tale legge si basa sul sistema delle analisi-tipo. Questo sistema consiste nell'eseguire le analisi, nel momento dell'offerta, di un determinato numero di categorie di lavori da impiegarsi per la realizzazione di un'opera, tali da raggiungere un importo non inferiore al 75 per cento dell'importo lordo dell'opera, e confrontarle con altre analisi periodiche, in base alle variazioni di costo della mano d'opera, dei materiali e dei trasporti segnalate da una Commissione istituita presso ogni Ufficio del genio civile ai sensi della circolare 28 febbraio 1948, n. 663. Tale Commissione, infatti, composta da diversi Uffici ed Enti (Ufficio del genio civile, Camera di commercio, Ufficio provinciale del lavoro, Ufficio tecnico erariale, Ispettorato della motorizzazione, Ente autotrasporti merci, Ufficio nuove costruzioni ferroviarie, Ufficio tecnico provinciale, rappresentanti industriali e Sindacati lavoratori edili, ecc.), emana periodicamente (mensilmente) un bollettino con i prezzi della mano d'opera, materiali, trasporti, che servono appunto per la compilazione delle analisi di cui ho poc'anzi parlato. Tali analisi-tipo, elaborate dal Ministero nel 1948, sono del tutto superate perchè allora non si prevedeva lo sviluppo dei mezzi meccanici nei cantieri, che oggi sostituiscono ormai buona parte della mano d'opera. Ad esempio, per la formazione del calcestruzzo, in tale analisi, si prevedono sette ore di mano d'opera per un metro cubo di conglomerato, quando oggi tutti sappiamo che con la presenza di impianti di betonaggio l'incidenza della mano d'opera si riduce a cosa di poco conto. Ecco perchè tale sistema, che comporta lunghissimi procedimenti di calcolo, non conduce neppure a risultati attendibili, ma direi, in certi casi, sensibilmente svantaggiosi sotto il profilo economico per l'ente appaltante. Tali analisi, infatti, nella quasi generalità trascurano completamente, come ho già detto, l'impiego dei mezzi meccanici, basandosi esclusivamente sull'impiego di mano d'opera. Inoltre si deve segnalare che tanto gli Uffici pubblici che i professionisti, cui normalmente fanno capo gli Enti locali, sono nell'impossibilità di elaborare, con la tempestività che il caso richiede, questi computi revisionali, sia per mancanza di esperien-

za di una complessa procedura, che sino a qualche tempo fa non trovava applicazione, sia anche perchè il tempo richiesto è di gran lunga superiore a quello occorrente per l'elaborazione dei calcoli di progetto, mentre le tariffe professionali — anche se questo ha poca importanza ai nostri fini — non coprono nemmeno le spese vive professionali.

Da qui la necessità di varare nuove disposizioni per i computi revisionali (ed è quanto si propone il presente disegno di legge) che permettano la semplificazione dei conteggi riducendoli alla mano d'opera e ad alcuni essenziali elementi di costo scelti tra i materiali, i trasporti ed i noli, in modo di rendere effettiva e rapida l'applicazione delle norme previste dalla legge n. 1481 in materia di revisione, abbandonando il sistema previsto dalle attuali leggi in vigore, cioè il sistema delle analisi-tipo.

Il disegno di legge in esame, che è composto di sette articoli, traduce in parte, almeno per quanto riguarda la variazione di costo della mano d'opera, le disposizioni emanate dal Ministero dei lavori pubblici con circolare n. 867 in data 20 gennaio 1964; disposizioni che, a mio avviso, non trovando il conforto delle vigenti leggi hanno bisogno, per l'integrale e definitiva applicazione, dell'approvazione del presente disegno di legge.

Passiamo ora all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 riguarda le opere da appaltare dopo l'entrata in vigore della presente legge e prevede, per la determinazione dell'importo revisionale, la precisazione per ogni singola opera, nel momento dell'offerta, delle seguenti quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera:

a) mano d'opera (squadra tipo per determinare le variazioni di costo in corso di opera);

b) materiali (elementi di costo più rappresentativi non superiori a 10);

c) trasporti e noli.

Accertate le relative variazioni di costo, si stabilisce la variazione globale del costo degli elementi indici, e con certe modalità si determina per differenza, il maggior costo dell'opera che, depurato dall'alea, ridotto del ribasso od incrementato dell'aumento d'asta, rappresenta il compenso revisionale.

L'articolo 2 precisa che gli acconti per la revisione possono essere concessi nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale e che tale acconto viene aggiunto negli stati di avanzamento.

L'articolo 3 riguarda tutta una serie di disposizioni per le opere appaltate prima dell'entrata in vigore della presente legge. Esso determina le modalità per la concessione di acconti, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, sulle somme spettanti agli appaltatori. Tali acconti vengono corrisposti esclusivamente sulle variazioni del costo della mano d'opera e a titolo cautelativo nella misura del 70 per cento di tale maggior costo, da determinarsi però su di un ammontare complessivo dei lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera. La misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo revisionale qualora questo sia stato determinato col sistema analitico. Ed è su quest'ultimo comma dell'articolo che ho notevoli perplessità in quanto ci riporta all'applicazione proprio di quel sistema che con la presente legge volevamo evitare. Sarebbe opportuna una diversa soluzione, non facile a trovarsi, in quanto esiste l'ostacolo della retroattività trattandosi di opere appaltate precedentemente all'approvazione della presente legge.

Con l'articolo 4 si elimina la limitazione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 1481 del 23 ottobre 1963, in quanto si estende la disciplina transitoria a tutte le Amministrazioni ed Enti locali, indipendentemente dal fatto che le opere siano o no assistite da contributo statale. Scopo di tale norma è di assicurare parità di trattamento a tutte le imprese che eseguono opere pubbliche. A tal fine gli Enti locali dovranno, in analogia a quanto farà il Ministero dei lavori pubblici, accantonare oltre all'importo dell'opera, una somma presuntiva per gli oneri revisionali.

L'articolo 5, che prescrive i termini per la presentazione delle domande di revisione, dovrà essere emendato, perchè, come è formulato, esclude, a mio avviso, dalla possibilità di revisione quelle opere che, iniziate posteriormente alla data del 1° febbraio

1963, sono state ultimate 6 mesi prima della data di approvazione della legge in esame. E questo termine può essere già scaduto.

L'articolo 6 prevede la facoltà alla stazione appaltante di restituire totalmente od in parte le ritenute di garanzia che normalmente vengono svincolate a collaudo avvenuto dell'opera. Tutto ciò dovrà avvenire su conforme parere dell'Ufficio del genio civile. L'amministrazione appaltante può subordinare tale restituzione alla presentazione di fidejussioni di qualche istituto di credito. Tale norma tende ad invogliare le imprese all'appalto delle opere pubbliche.

Questo è in sostanza il contenuto degli articoli del disegno di legge.

Per concludere, vorrei sottoporre all'attenzione dell'onorevole sottosegretario Battista l'opportunità, sempre al fine di favorire le imprese che partecipano alle gare di appalto, di ripristinare il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, numero 1309, che prevedeva l'esonero cauzionale. Attualmente infatti, con l'entrata in vigore del nuovo capitolato generale delle opere pubbliche, la Corte dei conti in armonia con le disposizioni previste dall'articolo 3, ha precisato che non può essere concesso l'esonero dal versamento della cauzione definitiva.

A mio avviso, il ripristino della facoltà di esonero dalla cauzione, dietro miglioramento del ribasso d'asta, come previsto dal precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1309, rappresenta un incentivo di notevole importanza per la partecipazione alle gare di appalto.

Onorevoli colleghi, ritengo di aver sufficientemente illustrato il disegno di legge. È inutile che vi ricordi l'urgenza della sua approvazione dovuta al fatto che le imprese sono in attesa di uno strumento che permetta loro l'incasso di determinate quote di questi importi revisionali, oggi praticamente impossibile a causa della complessa procedura di cui ho parlato. D'altra parte, se è vero che sarebbe opportuno apportare al progetto alcune correzioni in modo di renderlo di più pratica attuazione, è pur vero che lo scopo potrà essere raggiunto anche attraverso l'emanazione di una circolare ministeriale che, accompagnando la nuova legge, ne chiarisca talune dizioni suscettibili di sollevare ancora dubbi e perplessità.

G E N C O . Vorrei rivolgere due domande all'onorevole sottosegretario Battista. Noi, sei mesi fa, abbiamo approvato in questa sede la legge n. 1481 del 23 ottobre 1963 per la revisione dei prezzi degli appalti. Vorrei, ora, sapere se, dopo l'approvazione, questo provvedimento ha avuto applicazione negli uffici esecutivi. Si tratta di una domanda importante, perchè, per quanto mi consta, nessuna impresa è riuscita ad ottenere una revisione dei prezzi e, di conseguenza, ad ottenere degli acconti.

Naturalmente, non pretendo che a tale domanda si risponda subito e, proprio per questa ragione, chiederò una sospensione della discussione del disegno di legge.

Passo, quindi, alla seconda domanda. Il Ministero ha delle statistiche dalle quali risulti, in modo chiaro e incontrovertibile, l'andamento dei pubblici appalti? Secondo la mia esperienza, infatti, ci troviamo nelle seguenti condizioni: abbiamo stanziato in un Comune (e questo accade non solo in provincia di Bari, ma da per tutto) 100 milioni per un edificio scolastico o per un'altra determinata opera pubblica; abbiamo fatto il primo appalto ed è andato deserto, abbiamo fatto un secondo appalto, cercando di aumentare, ed è andato deserto, abbiamo aumentato ancora ed abbiamo fatto un terzo appalto, che è pure andato deserto. Ora, andando avanti di questo passo, io mi domando quando eseguiremo queste opere pubbliche e quando potranno avere esecuzione gli impegni che ogni amministratore assume verso i suoi cittadini.

Anche questa è una domanda importante. Io ho alcuni dati che riguardano la provincia di Bari. Ed è certo, come dissi già altra volta, che l'unico ufficio che in Italia funzioni a meraviglia è l'« UCAS », ufficio complicazioni affari semplici! Già quando approvammo la legge n. 1481, della quale ebbi l'onore di essere relatore, dichiarai che tutti i sistemi parametrici, contratti-tipo e via dicendo, senatore Zannier, non fanno altro che complicare le cose. Ora si chiede addi-

rittura di specificare, nei bandi d'asta, le indicazioni delle quote di incidenza della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti, dei noli sul costo complessivo. La cosa curiosa e buffa, poi, è che in questo stesso disegno di legge è stabilito che devono essere indicate anche le quote in diminuzione. Ora, signori miei, questo vuol dire vivere fuori dalla realtà! Siamo, infatti — è inutile negarlo — in periodo di costi crescenti, e, se mai un fenomeno potrà verificarsi, sarà quello di un arresto di questi costi, non di una diminuzione. Ora, tutte queste indicazioni che si richiedono nei bandi d'asta impongono agli ingegneri progettisti (è chiaro infatti che saranno loro a dover fare in un appalto l'esame analitico di queste varie componenti di costo) un super lavoro che non farà che complicare le cose. Queste sono le ragioni per le quali dichiaro di essere contrario all'approvazione del disegno di legge in esame.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Mi domando come mai il senatore Genco abbia accettato di essere relatore della legge n. 1481.

G E N C O . Il fatto è che avevo sperato, mi ero illuso, avevo creduto che, varato quel disegno di legge, gli uffici, non vogilo dire, avrebbero fatto il loro dovere, poichè, indubbiamente lo fanno, ma avrebbero provveduto alla sua applicazione, cosa, che invece, non si è verificata. La legge n. 1481, infatti, non ha sinora avuto applicazione. Ora, si tratta di un secondo disegno di legge destinato a fare la stessa fine del precedente; io, per ragioni di serietà, mi rifiuto di approvarlo. Sarebbe molto più semplice — e torno a fare una proposta che feci allora — che il Ministero che ha tanti mezzi di indagine ricavi, provveditorato per provveditorato, le quote di incidenza dei singoli lavori. Inoltre i periodi, ovviamente, non dovrebbero essere divisi mese per mese, poichè questo impone un lavoraccio a chi deve fare le divisioni. Io, allora, feci presente che il passare dal 5 al 6 per cento in una certa epoca impone la divisione del lavoro in due parti: una parte soggetta alla prima disciplina ed una parte soggetta alla seconda disciplina. Ora, siccome non è possibile far questo giorno per giorno (attraverso il giornale nel quale dovrebbe essere annotato, giornalmente, l'andamento dei lavori) si fa in base a un giudizio proporzionale; nel senso che, se in tre mesi sono stati fatti tanti metri di muratura, in un mese ne sono stati fatti un terzo. Naturalmente, vi saranno dei lavori per i quali gli appaltatori non si troveranno troppo bene, ma, attraverso questo sistema, si determinerà una certa naturale compensazione. Ma se noi, onorevoli colleghi — e mi rivolgo soprattutto ai colleghi ingegneri — non semplifichiamo questa materia, in Italia non si potranno più fare delle opere pubbliche, poichè le imprese si sono stancate dei lavori pubblici, dal momento che tutti coloro che vi hanno messo le mani in quest'ultimo periodo, versano, anche in virtù delle restrizioni creditizie, in condizioni veramente difficili. Noi possiamo fare quanta demagogia vogliamo, possiamo dire che gli appaltatori sono sanguisughe, sfruttatori del lavoro altrui, ma la verità è che tutti quelli che si sono avventurati nei pubblici appalti, negli ultimi anni, si trovano in un mare di guai.

Queste sono le ragioni per le quali io chiedo la sospensione della discussione del disegno di legge, che, non avrà il mio voto favorevole, chiedendo che il Sottosegretario, nella prossima seduta, risponda alle due domande che gli ho rivolto. Se l'onorevole Sottosegretario verrà qui a dirmi che nel Provveditorato *x* è stata liquidata la tale revisione alla tale impresa, io gli crederò, ma se, come ritengo, mi dirà che non è stato fatto nulla, allora vorrà dire che la legge n. 1481, nonostante io ne sia stato il relatore, non è servita a nulla, come io, a quel tempo — e lo dico senza falsa modestia —, avevo previsto.

P R E S I D E N T E . Riterrei opportuno, a questo punto, dare la parola all'onorevole Sottosegretario, per vedere se, in seguito alle sue dichiarazioni, il senatore Genco può ritirare la sua proposta sospensiva.

G E N C O . Credo che le due domande che ho rivolto all'onorevole Sottosegre-

tario non possano avere una risposta immediata.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sono senz'altro in grado di fornire una risposta immediata alle osservazioni fatte e sopratutto alle domande rivoltemi dal senatore Genco.

Pertanto, con il permesso dell'onorevole Presidente, prendo subito la parola, chiedendo scusa se, in tal modo, anticiperò le dichiarazioni che, regolarmente, avrei dovuto fare alla fine della discussione.

Per rispondere al senatore Genco è necessario fare una premessa; oggi le gare vanno in gran parte deserte e quindi, in questo, confermo quanto ha detto il senatore Genco. Quali erano e quali ne sono le ragioni? Le ragioni erano le seguenti: in un periodo di costi crescenti gli appalti indetti avevano dei prezzi oramai antiquati e quindi non rispondenti ai costi di mercato. Ora, siccome era prescritto che si dovessero presentare soltanto offerte in ribasso e non in aumento, di fronte a perizie che avevano uno, due o tre anni di anzianità, l'impresario non era in grado di partecipare alle gare. Quale era allora la procedura? Se un lavoro non era stato aggiudicato, doveva essere aggiornata la perizia dei prezzi. Ora, la procedura per l'aggiornamento è piuttosto lunga, poichè a questo aggiornamento deve seguire l'approvazione del Genio civile, l'approvazione del Provveditorato alle opere pubbliche e, ove la perizia sia superiore ai limiti di competenza del Provveditorato, addirittura l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Pertanto, prima che si espletasse tale procedura, passava anche un anno: di conseguenza, quando il lavoro tornava in gara, i prezzi erano ancora aumentati e la gara andava nuovamente deserta, per le stesse ragioni per le quali era andata deserta la prima volta. Ora, se si fosse proceduto con questo sistema, avremmo avuto deserte anche la terza, la quarta, la quinta gara. È per questo che il Ministero dei lavori pubblici ha emanato, da qualche mese, una circolare in base alla quale si ammettono le offerte in aumento. In tal modo non si incorre nell'inconveniente che gli impresari, non potendo fare un'offerta di ribasso, non presentino alcuna offerta, determinando la necessità di seguire la procedura alla quale ho accennato. Praticamente, come è stata realizzata questa circolare? È stata realizzata nel senso che, se i prezzi erano molto antichi, fin dalla prima gara si ammetteva l'offerta in aumento; se, invece, i prezzi erano abbastanza recenti e si poteva supporre che vi fossero delle offerte in ribasso, si poteva fare la gara con le offerte in ribasso, salvo a ripeterla, quindici giorni dopo — qualora non vi fossero state offerte in ribasso e quindi il lavoro non fosse stato aggiudicato — con il prezzo-base in aumento. Un caso tipico di questo genere, del quale, specialmente qui a Roma, si è parlato anche sui giornali, è stato quello dell'appalto della Biblioteca nazionale, la cui prima gara è andata deserta ed è stata ripetuta il 7 giugno, se non vado errato, con offerte in aumento. Ora, attraverso questa circolare che è abbastanza recente (mi pare infatti che sia stata emanata due mesi fa) le gare, man mano, vanno in porto.

Non tutte le gare, però, vanno in porto, poichè molte volte non manca l'offerta in aumento ma manca addirittura l'offerta, nel senso che gli impresari disertano la gara. In questi casi non si tratta nè di ribasso nè di aumento, ma vi è proprio la diserzione delle imprese dalla partecipazione alle gare. Da che cosa dipende questa situazione? Dipende dal fatto che la revisione dei prezzi dopo l'aggiudicazione non viene, praticamente, effettuata con quella rapidità che sarebbe necessaria; di modo che le imprese, che sono gravate di notevoli impegni finanziari presso le banche, in relazione appunto alla mancata corresponsione degli aumenti avuti a seguito del costo maggiorato dei lavori, non sono in grado di partecipare.

Si parla molto anche di restrizioni creditizie, ma si tratta di una questione che deve essere considerata attentamente. Non esiste nessuna disposizione del Governo o della Banca d'Italia che restringa il credito, poichè il credito a breve termine è un rapporto fiduciario tra banca e cliente. La banca concede il credito a quella persona nella

quale ha fiducia e non lo concede a quella nella quale non ha fiducia. Ora, perchè si parla — e giustamente — di restrizione di credito? Perchè le banche hanno concesso tanti di quei crediti proprio alle imprese, in relazione alle richieste che queste ultime hanno fatto per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'esecuzione dei lavori, che, quando l'impresario si presenta a chiedere un prefinanziamento per concorrere ad un lavoro, la banca guarda il conto, vede che l'impresa è già troppo esposta e, non potendo rischiare di fare altro credito, è costretta a negare il finanziamento, a meno che l'impresa stessa non sistemi un po' la sua posizione. Se, viceversa, l'impresa ha una posizione tranquilla, normale, la banca, regolarmente, riapre il suo credito.

Quindi, perchè le imprese concorrano alle aste, non è sufficiente il fatto che le aste si tengano con la possibilità dell'aumento, ma è necessario che le imprese siano messe in condizioni di far rientrare, nel più breve tempo possibile, il denaro che hanno sborsato in misura maggiore a quella prevista, in seguito all'aumento dei costi dei lavori. Inoltre, bisogna tener presente che l'impresa concorre quando sa che la revisione dei prezzi del lavoro che assume viene effettuata e pagata con una certa rapidità. Ora, il fatto di poter pagare la revisione dei prezzi con una certa rapidità è un vantaggio per l'impresario, ma, soprattutto per lo Stato. Infatti, quando oggi l'impresa fa i suoi calcoli sulla convenienza di concorrere ad una gara, non sapendo quando la revisione arriverà e se arriverà, è costretta a chiedere un aumento di prezzi maggiore di quello che chiederebbe se fosse sicura di poter fare affidamento sulla revisione dei prezzi. Pertanto, di fronte a questa incertezza, l'impresa si trova costretta ad elevare sproporzionatamente i prezzi, il che, ovviamente, si riflette in maniera sfavorevole sulla pubblica Amministrazione. È per questo che, oltre alla circolare, è stato necessario modificare le norme legislative sulla revisione dei prezzi.

Ora, il senatore Genco che, come relatore della legge n. 1481, conosce bene la materia e ha sostenuto l'approvazione di quel provvedimento, domanda quale applicazione ha avuto la legge suddetta. Glielo posso dire molto rapidamente: niente o quasi niente.

G E N C O . Niente assolutamente, non quasi niente!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Infatti, il Parlamento ha approvato un provvedimento che comportava gli stessi ritardi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 1947, convertito in legge, se non sbaglio, nel 1950. Tale provvedimento, in verità, non cambiava il sistema di revisione dei prezzi, ma concedeva soltanto la possibilità di avere un acconto in ragione del 50 per cento degli aumenti della mano d'opera sull'80 per cento dei lavori. In tal modo, però, non veniva affatto cambiato il sistema stabilito dalla legge base.

G E N C O . Allora mi consentirà un'altra domanda: quali e quanti acconti sono stati corrisposti su queste revisioni? Io dico: nessuno!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Credo di aver già risposto alla domanda. La legge citata si basava sempre sul sistema analitico per la revisione dei prezzi e la corresponsione degli acconti. Essa, quindi, riproduceva tutte le remore della legge del 1947, la quale bene o male funzionò, essendo entrata in vigore quando ormai i prezzi non erano più così rapidamente crescenti come nel periodo precedente. Prevedendosi poi un'alea del 10 per cento, era ben difficile che si registrasse nel corso dell'opera un aumento superiore a tale cifra. Aggiungo infine che se anche si fosse verificato un aumento superiore di 2 o 3 o 4 punti al citato 10 per cento, le imprese avrebbero preferito rinunziare a chiedere la revisione, per non imbarcarsi in una serie di pratiche così complicate come quelle richieste dal sistema analitico.

L'applicazione di quella legge, quindi, non ha avuto nessun effetto pratico, in un periodo di relativa stabilità di prezzi, o comunque di aumento degli stessi contenibile entro il 10 per cento o di poco superiore.

Mi dispiace pertanto che la legge n. 1481, non modificando il sistema di quella del 1947, non abbia avuto applicazione nè per quanto riguarda gli acconti nè per la revisione dei prezzi finali. È chiaro infatti che procedere ad una revisione con il sistema analitico — e qui mi rivolgo soprattutto ai senatori ingegneri — risulta di una pesantezza estrema; non solo, ma quando la si è portata a compimento, essa è suscettibile di discussioni infinite con gli uffici che devono approvarla, tanto che il più delle volte, non trovandosi l'accordo, si finisce presso la Commissione ricorsi, con la conseguenza di dovere magari attendere degli anni prima che quest'ultima decida in proposito,

Ecco la spiegazione richiesta dal senatore Genco; e trovo strano che egli sia stato proprio il relatore di quella legge...

G E N C O . Se si avrà la compiacenza di consultare il verbale della seduta in cui si discusse e si approvò la legge n. 1481, si potrà facilmente riscontrare quanto ebbi a dichiarare proprio nella mia qualità di relatore . . .

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ne sono certo, perchè ella è troppo esperto per non aver rilevato le manchevolezze di quella legge. Debbo farle notare, tuttavia, che ella ne sollecitò l'approvazione, come adesso sollecita il rigetto del disegno di legge in esame. Ma le voglio far notare che è proprio in ragione di quelle manchevolezze che noi oggi siamo qui davanti a voi: per cambiare totalmente il sistema della revisione dei prezzi.

G E N C O . Lo dovete semplificare, non solo cambiare!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Senatore Genco, io ho avuto il piacere di ascoltarla senza interromperla, con quell'attenzione di cui ella è degno. Ora però la prego di voler fare altrettanto nei miei riguardi.

Il disegno di legge in esame potrebbe essere diviso in due parti: una con riferimento all'avvenire e l'altra al passato.

Gli articoli 1 e 2, riguardano il futuro. In essi si abbandona completamente il sistema analitico per ciò che concerne gli acconti e la revisione dei prezzi definitivi, adottandosi invece esclusivamente quello parametrico che, seppure anch'esso irto di difficoltà — e lo sappiamo bene noi ingegneri che siamo addentro alla materia —, è purtuttavia il sistema più rapido di applicazione, una volta fissati i parametri. Nel caso specifico, poi, essi vengono fissati addirittura nel bando d'asta, di guisa che colui che deve concorrere già sa quali sono i parametri ai quali si deve assoggettare. (Evidentemente, poi, il contenuto del bando viene trasferito nel contratto d'appalto giacchè, trattandosi di norme stabilite per concorrere all'asta, esse fanno parte integrante dello schema di detto contratto).

In tal modo non si discuterà più se il parametro della mano d'opera sia del 45 o del 30 o del 20 per cento, potendo l'impresa fare in anticipo i suoi calcoli di convenienza.

Le quote d'incidenza sul costo complessivo dell'opera, tanto della mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, risultano dalle analisi di progetto, nel caso che questo le preveda, ovvero, in mancanza, da analisi-tipo: esse costituiranno poi la base per calcolare la revisione dei prezzi. Tali analisi-tipo — e qui mi richiamo all'ottima relazione svolta dal senatore Zannier, che con la sua esperienza ha fornito elementi molto precisi sulla portata del disegno di legge — non sono quelle elaborate dal Ministero nel 1948. È chiaro infatti che quando il Senato avrà approvato il disegno di legge ed il Ministero dei lavori pubblici provvederà ad emanare le circolari di applicazione, saranno riviste le analisi-tipo, che devono servire quali basi del calcolo di tali indici. Non solo, ma poichè all'uopo non occorre una legge, dette analisi potranno essere aggiornate anche ogni sei mesi, di pari passo con il progredire della tecnica costruttiva. Bisogna non dimenticare infatti — come ha giustamente fatto notare il relatore senatore Zannier — che oggidì lo sviluppo dei mezzi meccanici tende sempre più a sostituire la mano d'opera, e che l'introduzione del precompresso e del prefab-

bricato ha portato nel settore una vera e propria rivoluzione, destinata ad accentuarsi nel futuro.

Ecco, dunque, che la questione diviene abbastanza semplice, o forse è meglio dire umanamente semplice. È chiaro però che non si può emanare una legge con la quale si disponga che tutti i lavori precedentemente eseguiti devono essere aumenti del 15 per cento. Sono d'accordo con il senatore Genco che ciò potrebbe andare a vantaggio della rapidità, ma è pur vero che nell'amministrazione dello Stato una tale soluzione non è assolutamente possibile.

G I A N C A N E . Lo sarebbe in un'economia familiare!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dobbiamo pensare che c'è la Corte dei conti!

Vero è, però, che con il sistema parametrico previsto dall'articolo 1 si accelerano i tempi enormemente. In tal modo si potrà anche concedere un acconto maggiore, fino ad un massimo dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale. Siccome i parametri usati sono gli stessi che serviranno successivamente per la revisione definitiva, possiamo essere assolutamente tranquilli che tale revisione non sarà certamente inferiore all'85 per cento, cioè all'acconto che è stato concesso.

Vi è però una domanda che nessuno mi ha ancora rivolto ed alla quale voglio rispondere anticipatamente: la soluzione prospettata è molto bella, ma con quali fondi si potranno pagare tali maggiorazioni? Io posso dire che nei programmi di lavoro già in gran parte elaborati per il corrente esercizio finanziario, è stata tenuta una riserva del 30 per cento dei fondi stanziati in bilancio da destinare alle gare in aumento e alle revisioni dei prezzi. Per quanto riguarda la situazione del futuro, dunque, mi pare che essa si prospetti in termini abbastanza tranquillizzanti.

Passo ora a considerare la parte del disegno di legge che si riferisce ai lavori appaltati, concessi o affidati prima della sua entrata in vigore. Qui ci troviamo di fronte ad una legge esistente, la n. 1481, con tutti i suoi pregi ma anche tutti i suoi difetti. Non ritenendosi di poterla abrogare — poichè nel frattempo da quando essa è stata pubblicata si sono appaltati dei lavori, costituendosi così impegni con coloro che detti lavori hanno assunto —, evidentemente non possiamo non tenerne conto, nè è possibile rivoluzionare tutto il settore. Dobbiamo dunque attenerci alla legge n. 1481. Si sono stabilite, però, due norme per migliorare la situazione: in primo luogo si è estesa quella legge anche alle opere appaltate degli enti locali, precedentemente escluse. In base alla legge citata, infatti, avevano diritto alla revisione dei prezzi soltanto coloro che avevano avuto la possibilità di fare lavori per conto o comunque con il contributo dello Stato; la disposizione non si applicava invece nei confronti di chi aveva eseguito lavori per conto degli enti locali: provincie, comuni, eccetera.

In secondo luogo si è aumentata la misura degli acconti da corrispondere, portandola dal 50 per cento previsto dalla legge n. 1481, al 70 per cento. Purtroppo non si è potuto concedere di più perchè, dovendosi tornare al sistema analitico per la revisione definitiva, è sorto il dubbio agli organi di controllo — e soprattutto al Ministero del tesoro — che altrimenti si sarebbe corso il pericolo di non poter recuperare le somme erogate.

Ci siamo dunque trovati di fronte allo schema della legge n. 1481 che non potevamo assolutamente modificare. Abbiamo però operato in modo tale — specialmente con l'articolo 3 — che mentre la citata legge prevedeva soltanto il sistema tradizionale, cioè quello analitico, nel disegno di legge oggi in esame è detto che gli acconti si possono dare con il sistema parametrico e che essi, una volta calcolati, possono raggiungere il 70 per cento su un ammontare complessivo di lavori fino all'80 per cento dell'importo dell'opera.

Il senatore Genco si è, tra l'altro, profondamente meravigliato del fatto che si sia specificato che la misura dell'acconto è ridotta nella percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato

dei materiali, dei trasporti e dei noli, giacchè egli sostiene che il prezzo dei materiali tende ad aumentare e non già, a diminuire. Io rispondo che una legge deve prevedere non il contingente o quanto meno non soltanto il contingente, ma anche il futuro. E, ad esemplificazione, aggiungo che il prezzo dei mattoni è sceso recentemente da 28 a 17 lire l'uno, e che anche il prezzo del ferro è diminuito.

P R E S I D E N T E . Senz'altro.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Quindi non è neanche esatto dire che i materiali sono in continuo aumento, perchè i mattoni che avevano raggiunto il prezzo di 28 lire sono scesi, qualche giorno fa, a 18-17 lire l'uno. Non voglio dire se mi rallegro o meno di questo fatto, ma voglio far presente che qualcuno può aver avuto un vantaggio pagando i mattoni 17 lire, invece di 28 lire l'uno.

G I A N C A N E . Una legge deve sempre prevedere tutte le possibilità.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Riassumendo, il provvedimento in esame provvede all'aumento dal 50 per cento al 70 per cento del limite degli acconti da corrispondere; in secondo luogo sostituisce al sistema analitico il sistema parametrico; in terzo luogo stabilisce l'estensione dei benefici a tipi di lavori che non erano compresi nella legge precedente.

Credo di aver risposto alle domande rivoltemi dal senatore Genco. Chiedo scusa per essermi dilungato nella mia esposizione, ma le risposte dovevano essere inquadrate in una esposizione generale.

Vorrei concludere dicendo che il provvedimento in esame è essenziale, poichè rappresenta l'unico strumento a nostra disposizione per far riprendere un ritmo vitale alle gare.

Noi contiamo molto su tale provvedimento. Non voglio dire che esso sia privo di difetti — ogni legge ha i suoi difetti — ma è un provvedimento che può ridare fiducia all'imprenditore, fiducia che poi si riflette sulle banche, le quali sapranno che vi è una legge che consente loro di rientrare nei loro crediti in maniera abbastanza rapida. Attraverso il provvedimento in esame, quindi, cercheremo di regolarizzare un po' la situazione delle gare d'appalto.

P R E S I D E N T E . Chiedo scusa di aver costretto l'onorevole Sottosegretario ad anticipare le sue dichiarazioni, ma era necessario, dal momento che vi era una proposta di rinvio. Il senatore Genco insiste nella sua proposta sospensiva?

G E N C O . Sì, insisto.

G I A N C A N E . Personalmente non sono favorevole alla proposta di rinvio della discussione del disegno di legge, perchè, proprio per le ragioni esposte dal senatore Genco, è chiaro che i lavori non vengono dati in appalto per la mancanza di uno strumento legislativo idoneo e che gli enti pubblici si trovano in condizione di non poter adempiere ad alcuni impegni per il fatto che lo strumento legislativo precedente presenta delle lacune. Consta a me che alcuni provvedimenti sono stati palleggiati tra Genio civile, Provveditorato e Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il fatto che la legge non era chiara. Ora noi, con questo provvedimento che può avere anche dei difetti (ma potrà domani essere migliorato), non solo diamo la possibilità di portare innanzi la revisione dei prezzi, consentendo in tal modo alle imprese di alleggerire l'onere delle anticipazioni, ma diamo anche la possibilità di portare innanzi i lavori già in corso.

P R E S I D E N T E . Senatore Genco, insiste ancora nella sua proposta?

G E N C O . Insisto, anche se rimango solo, perchè è necessario essere coerenti. Forse molti dei miei colleghi la pensano come me, ma non hanno voglia di fare delle dichiarazioni. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario confermano che mi sono ben apposto. Gli ho domandato, infatti, quale applicazione avesse avuto la legge n. 1481 ed egli ha risposto: « Niente o quasi

niente ». Per la precisione vorrei far presente che la risposta doveva essere semplicemente: niente, e non: quasi niente. Non è, senatore Giancane, che la legge fosse poco chiara o di difficile applicazione: la verità è un'altra. La revisione, infatti, in qualunque maniera si faccia, coi parametri, con le analisi-tipo o con altri sistemi, impone al progettista, al funzionario, al Genio civile una mole di lavoro che nessuno è disposto a fare.

GIANCANE. Potrei anche dimostrare al senatore Genco che le imprese che hanno volontà e interesse fanno loro le analisi. Non vorrei che mi si facessero dire delle cose che non intendo dire, ma io sono un amministratore pubblico e so come funzionano queste cose...

GENCO. Stavo appunto seguendo lo stesso pensiero, senatore Giancane, perchè non è che io viva nel mondo della luna...

Comunque, anche nella nostra riunione del 18 ottobre 1963, alla presenza dell'onorevole Ministro Sullo, feci presente che quando aumenta la mano d'opera aumentano (in maniera proporzionale, o quasi) i trasporti, i noli e i materiali. Infatti, l'aumento della mano d'opera non incide solamente nei confronti del lavoro materiale di mettere tufo su tufo, mattone su mattone o pietra su pietra, ma incide anche sul costo dei materiali alla fornace, dei materiali in cava, della calce, del cemento, del ferro. Se vi sono delle diverse variazioni nel costo dei mattoni, del ferro, sono delle variazioni occasionali. Ora, che cosa ci vuole a fare una legge estremamente semplice? Questa è la mia proposta. Non dobbiamo dire delle cose grosse, nè, tanto meno, parlare della Corte dei conti, perchè quest'ultima passerà la legge sia che si tratti di analisi-tipo, sia che si tratti di metodo parametrico, sia che si tratti di altro metodo analitico. Possiamo ritenere che il costo di un'opera sia formato per metà di materiale e per metà di mano d'opera. Quindi, dal momento che il costo di materiali è subordinato anche a quello della mano d'opera, il Ministero, il quale dispone di tutte le analisi-tipo, può stabilire che i progetti eseguiti nel 1961, applicati alla data del 4 giugno 1963 vanno aumentati del 15 per cento. Questa aliquota potrà favorire alcuni tipi di lavoro e potrà danneggiarne altri, però, nel complesso, vi sarà un equilibrio, e si arriverà ad un'enorme semplificazione. Ad un certo momento, infatti, si avrà un progetto: qual'è il costo? 65 milioni. In quale epoca fu fatto? Nel 1961. La moltiplicazione diventerebbe di una semplicità estrema. La legge numero 1481 non ha avuto applicazione, ma, se noi non semplifichiamo, il provvedimento in esame ne avrà ancora meno. Per questo io ho domandato all'onorevole Sottosegretario quale attuazione ha avuto la legge n. 1481, quali acconti sono stati corrisposti sulle revisioni, quante aste vanno deserte. Io stesso vi posso dire che oggi, allo stato dei fatti, vi è la paralisi totale. Abbiamo i soldi per tante opere pubbliche e non le possiamo eseguire! Le imprese non sono tutte grosse: vi sono anche le imprese piccole, le quali in tutta questa faccenda dei parametri, della analisi-tipo non ci vedono chiaro: ed è per questo che non intervengono alle aste. Continueranno a disertare le aste e, di conseguenza, fra tre mesi la nostra Commissione si dovrà riunire per occuparsi dell'inefficienza della legge che stiamo per approvare.

Per tali motivi insisto nella mia proposta di rinvio e dichiaro che, comunque, voterò contro l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta sospensiva della discussione avanzata dal senatore Genco.

(*Non è approvata*).

Proseguiamo allora nella discussione generale.

CROLLALANZA. Il collega Genco, nella sua esuberanza, caratteristica del suo temperamento, ha fatto giustizia sommaria del testo in esame, prescindendo da un'esigenza fondamentale, cioè che l'Amministrazione dei lavori pubblici deve avere uno strumento per la revisione dei prezzi. Egli afferma che la procedura in esame è troppo complicata e che, d'altronde, l'esperienza della

legge precedente ci insegna che questi congegni, quando sono così complicati, praticamente non sono suscettibili di applicazione, tant'è vero che, in base alla precedente legge, la revisione non è stata ancora eseguita in nessun caso e nessuna impresa ha avuto degli acconti. Questo è esatto, ed è da ritenere che anche questo nuovo strumento possa recare, se non completamente, in parte almeno, gli stessi inconvenienti della vecchia legge. Comunque, tutto questo non ci impedisce di tentare di mitigare gli inconvenienti della legge precedente, per quanto riguarda le nuove opere e quindi i nuovi appalti, lasciando, purtroppo nelle attuali difficoltà la revisione per quello che si riferisce ai lavori in corso.

Mi consenta di dire, senatore Genco, che il concetto che ella ha indicato è troppo semplicistico. Ella sostiene infatti che, disponendo il Ministero di sufficienti elementi di valutazione, per le opere eseguite in un certo periodo si potrebbe applicare un tanto per cento, dato che i coefficienti di rincaro della mano d'opera e quelli di riflesso sui materiali hanno portato degli aumenti di costo. Ella stessa, però, ha riconosciuto che tale sistema comporta forse degli inconvenienti. Io dico che tra i vari inconvenienti è meglio scegliere il minore. Non solo, ma alla pubblica Amministrazione non è consentito adottare il concetto da lei indicato, perchè in tal caso le imprese più abili riuscirebbero ad usufruire dei vantaggi — probabilmente in contrasto con quanto ella vorrebbe —, a tutto danno delle imprese più piccole, meno attrezzate, meno cavillose, meno idonee a sostenere le proprie ragioni, che finirebbero con l'uscirne con le ossa rotte.

Indubbiamente bisogna adottare un provvedimento che elimini almeno in parte gli inconvenienti della legge n. 1481: si deve fornire tale strumento al Ministero dei lavori pubblici e alle altre amministrazioni appaltanti. Come ha giustamente osservato il relatore, però, il presente disegno ha bisogno di modifiche: giudicherà la Commissione se sia più opportuno farlo attraverso emendamenti al presente provvedimento o mediante una successiva legge.

A mio avviso, comunque, il problema di fondo è un altro. L'inconveniente principale è costituito dal fatto che le imprese non partecipano alle aste non solo per via dei vecchi conti che non riescono a definire con le amministrazioni e perchè le banche hanno avuto disposizioni — contrariamente a quanto afferma l'onorevole Sottosegretario Battista — di restringere il credito; ma soprattutto perchè c'è sfiducia nel campo degli operatori economici, e chi oggi può evitare dei rischi lo fa volentieri. Questa è la realtà vera. Senza considerare, poi, che purtroppo tutto il settore dell'edilizia — e quando parlo di edilizia mi riferisco ad una parte notevole del campo delle opere pubbliche — è influenzato da certe spade di Damocle che, se hanno indirizzo preciso nell'ambito della proprietà privata, si ripercuotono inevitabilmente in tutta la più vasta area delle opere pubbliche.

Nonostante ciò, a me sembra che sia desiderabile, nei limiti del possibile, migliorare l'attuale legislazione. E quindi ritengo indispensabile uno strumento che giustifichi meno la resistenza delle imprese a partecipare alle gare di appalto per l'aggiudicazione delle opere pubbliche.

G U A N T I . Dichiaro, anche a nome dei colleghi del mio partito, di essere d'accordo sul contenuto di questo disegno di legge, anche se rileviamo in esso alcune deficienze.

Il problema che ci si presenta è quello di snellire l'azione della pubblica Amministrazione.

Anche se la legge non è di vasta portata, tuttavia essa concorre in parte al fine di adeguare l'Amministrazione pubblica alle esigenze di una vita moderna più veloce e più rapida. Oggi infatti le procedure sono troppo complicate; gli uffici del Genio civile non hanno il personale sufficiente per espletare i loro compiti e nella medesima situazione, se non peggiore, si trovano i Provveditorati alle opere pubbliche.

Esiste a tutt'oggi l'esigenza di un decentramento progressivo di funzioni, ma naturalmente, al contempo, occorre attrezzare

detti uffici con personale tecnicamente preparato alle funzioni cui deve adempiere.

Nel Mezzogiorno, poi, l'azione della pubblica Amministrazione è divisa a metà tra la Cassa per il Mezzogiorno e il Genio civile. La presenza della Cassa per il Mezzogiorno avrebbe dovuto servire ad accelerare le operazioni, ma tante volte vediamo invece che le operazioni vengono rallentate.

Quindi è bene che il relatore esponga chiaramente gli emendamenti che ritiene opportuno siano apportati a questo provvedimento di legge per rendere efficiente questo strumento legislativo che dovrà operare nel campo delle opere pubbliche.

Noi saremo senz'altro d'accordo su eventuali emendamenti migliorativi.

ZANNIER, *relatore*. Prima di entrare nell'esame dei singoli articoli, desidero far presente che mi associo alla proposta avanzata dal senatore Crollalanza.

Non è pensabile, come da qualche parte si sostiene, che questo strumento di revisione dei prezzi sia determinante al fine di assicurare la partecipazione delle imprese all'appalto delle opere pubbliche.

Le imprese restano lontane dall'appalto delle opere pubbliche oltre che per motivi di carattere economico, sui quali non voglio addentrarmi, anche e soprattutto per motivi di carattere burocratico, riguardanti la complessa procedura per l'attuazione e conduzione delle opere pubbliche.

La legge del decentramento amministrativo, recentemente aggiornata con l'aumento sino a 500 milioni dell'importo dei progetti da approvarsi da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche, non soddisfa le attese di un miglioramento delle procedure riducendone i tempi.

Più che elevare i limiti di competenza nell'approvazione dei progetti era necessario un decentramento, agli uffici del Genio civile e del Provveditorato, di responsabilità per quanto concerne l'approvazione di tutti quegli atti tecnici ed amministrativi che riguardano la conduzione e la liquidazione di un'opera. Più precisamente l'approvazione di tali pratiche dovrebbe esaurirsi, per opere di valore inferiore a 100 milioni, nell'ambito dell'ufficio del Genio civile, mentre per quelle di importo compreso fra i 100 ed i 500 milioni, entro l'ambito del Provveditorato alle opere pubbliche. Ciò renderebbe possibile la rapida predisposizione della contabilità dei lavori e la conseguente corresponsione degli acconti in base agli stati di avanzamento. Sono infatti i ritardi dei pagamenti in acconto e del saldo finale che rappresentano notevoli remore alla partecipazione delle imprese alle gare di appalto.

Quindi non illudiamoci che questo disegno di legge sia determinante per un maggiore concorso delle imprese all'appalto delle opere pubbliche, in quanto, a tal fine, è necessario rimediare alle carenze che ho segnalate. Questo è quanto farò presente domani al Ministro dei lavori pubblici, nel mio intervento sul bilancio.

Ritengo inoltre, concordemente a quanto affermava il senatore Genco adducendo lo esempio di altri Paesi, che un sistema parametrico fatto su piano nazionale sarebbe auspicabile in quanto favorirebbe la rapida procedura per la revisione.

In considerazione dell'urgenza che il disegno di legge riveste ritengo opportuna la sua approvazione: se ne faciliterà l'applicazione mediante una circolare ministeriale che integri talune deficienze del testo legislativo.

A tal fine nell'articolo 1 è opportuno che le quote di incidenza, qualora non siano stabilite in sede di progettazione, siano determinate dal Ministero dei lavori pubblici e non da ricavarsi da « analisi-tipo » come prescrive la legge. Così facendo, il sistema di calcolo si semplifica e la mia esperienza conferma che è possibile determinare l'importo revisionale senza notevole dispersione di tempo, che, con l'impiego di opportune tabelle, può ridursi a poco più di una mezza giornata.

La liquidazione però dell'importo revisionale di tutte le opere appaltate precedentemente all'approvazione della legge in esame dovrà essere fatta con il procedimento dell'analisi-tipo che presenta tutte le difficoltà, cui abbiamo già accennato.

Tale computo sarebbe facilitato se fosse possibile anche per queste opere applicare

la procedura prevista dall'articolo 1 del disegno di legge.

È un problema di natura giuridica nel quale non mi addentro, ma se fosse possibile applicare, anche per la revisione delle opere appaltate precedentemente all'entrata in vigore del presente provvedimento, il sistema parametrico previsto dall'articolo 1, sarebbe possibile dare corso a tali revisioni, che in caso diverso, per la complessità dei calcoli richiesti, difficilmente saranno portate a termine.

In sede di discussione dei vari articoli, mi riservo di proporre gli emendamenti che ritengo utili per il perfezionamento del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A questo punto della discussione, riterrei opportuno sapere se il Sottosegretario, a nome del Governo, è favorevole ad eventuali emendamenti da apportare al testo del disegno di legge.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo desidera che questo provvedimento di legge sia approvato senza emendamenti, dato il suo carattere di urgenza veramente eccezionale.

Le osservazioni fatte dal senatore Zannier, che sotto molti punti di vista sono certamente esatte, in sede di applicazione della legge troveranno sede in una circolare. Tramite tale circolare si potrà quindi procedere alle precisazioni cui accennava il senatore Zannier.

Gli oratori che sono intervenuti nella discussione, ed in particolare i senatori Zannier e Guanti, hanno giustamente osservato che questo provvedimento di legge non può certo risolvere tutti i problemi del settore, ma tenta di risolverne uno, cioè quello della revisione prezzi in maniera abbastanza rapida. E ne ha dato atto il senatore Zannier, quando ha detto che con il sistema previsto dall'attuale provvedimento, cioè con il sistema parametrico, la revisione dei prezzi può essere risolta in una mezza giornata. Potrà trattarsi forse di una giornata intera: quello che è certo è che tale sistema è assai più rapido; esso viene anche a rispondere a quanto hanno osservato il senatore Guanti ed il senatore Crollalanza. Essi hanno infatti affrontato un problema ben più vasto, il problema del personale. Sulle loro osservazioni sono consenziente. È esatto infatti che noi, aumentando le competenze dei provveditorati, non abbiamo di conseguenza provveduto ad aumentarne il personale. Altrettanto dicasi nei riguardi degli uffici del Genio civile. È vero che noi oggi abbiamo degli apparati assolutamente deficienti e degli ordinamenti del tutto sorpassati. L'ingranaggio amministrativo dello Stato è indubbiamente molto pesante e con un po' di attenzione si potrebbero eliminare tanti passaggi di carte che richiedono un'infinità di tempo e comportano ritardi alle volte determinanti.

Spero che noi affronteremo e cercheremo di risolvere questo grosso problema al più presto e nel modo migliore.

A tale proposito mi auguro che quanto prima venga al vostro esame un disegno di legge che dia la possibilità all'ingegnere capo del Genio civile di un maggiore guadagno, attribuendo all'Ufficio un tanto per cento sul costo dei lavori, che andrà a beneficio di tutto il personale tecnico. Vi ho anticipato questa innovazione perchè ritengo che siamo ormai a buon punto con l'autorizzazione del Ministero del tesoro e quindi, se non si avanzeranno poi altre obiezioni, ho ragione di ritenere che molte difficoltà siano state superate.

Il traguardo previsto da questo disegno di legge porterà certamente un contributo migliorativo, se pur modesto, a quello che è l'attuale apparato tecnico-amministrativo.

Non ho altre osservazioni da fare.

Concludendo: desidero raccomandare ai colleghi della Commissione che ritengono opportuno introdurre emendamenti chiarificatori al testo già approvato dalla Camera di segnalare le loro osservazioni al rappresentante del Governo che si impegna ad agevolare l'applicazione pratica della legge con una particolareggiata circolare ministeriale. Qualsiasi emendamento comporterebbe il ritorno del disegno di legge alla Camera dei deputati, con un ritardo che potrebbe avere gravi conseguenze per il settore economico del quale ci stiamo occupando.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti.

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contenere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione.

Per i materiali, i trasporti ed i noli vengono assunti ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo più rappresentativi secondo la natura dei lavori da eseguire, da stabilirsi per ogni contratto in numero complessivo non superiore a dieci.

Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la cui composizione è stabilita in sede di progettazione delle opere, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

La variazione di costo dei materiali, dei trasporti e dei noli è data dalla media ponderale, riferita ai periodi in cui si sono verificate le variazioni e alla quantità di lavori effettuati in rapporto alle rispettive incidenze, delle variazioni percentuali dei singoli elementi di costo assunti ad indici, applicata all'intera quota di incidenza dei materiali, trasporti e noli.

La variazione del costo complessivo dell'opera è rappresentata dalla somma algebrica delle variazioni, in valore assoluto, del costo della manodopera e di quelle del costo dei materiali, trasporti e noli, determinato secondo i criteri indicati ai precedenti commi.

Sull'importo revisionale al netto dell'alea si applica il ribasso o l'aumento offerto dall'aggiudicatario.

Z A N N I E R , *relatore*. Per facilitare l'esame dei vari commi ritengo opportuno rileggerli separatamente.

Primo comma:

Per i lavori di qualunque natura da appaltarsi, concedersi o affidarsi, dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, alla determinazione dell'importo revisionale si procede secondo le norme seguenti.

In questo primo comma avendo già detto quali sono gli enti cui spetta l'osservanza della presente legge, appare inutile il richiamo all'articolo 1 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato n. 1501 che ripete l'elencazione di tali enti.

È chiaro comunque che si tratta di una precisazione puramente formale che non incide su quella che è la sostanza della legge.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si tratta di una dizione più elastica che è stata preferita, in sede di esame del disegno di legge da parte della Camera dei deputati, a quella che era la dizione del disegno di legge governativo.

Z A N N I E R , *relatore.* Avevo sollevato tale problema al fine di precisare se tra questi enti pubblici sono comprese le società cooperative che operano con il concorso dello Stato. Pare tuttavia che il Ministero non voglia includerle.

Il secondo comma dell'articolo 1 recita:

Il bando d'asta, l'invito per licitazione o lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario devono contentere l'indicazione delle quote di incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della manodopera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo che la loro somma raggiunga l'importo totale dell'appalto.

L'unica osservazione da muovere, ma che può essere implicita, è che tutti questi dati caratteristici devono essere inseriti soprattutto nel capitolato speciale di appalto, perchè è il capitolato speciale di appalto che fa parte del contratto e non l'avviso d'asta. Ritengo tale precisazione necessaria.

Il terzo comma dell'articolo 1 così recita:

Le quote di incidenza sono stabilite in sede di progettazione delle opere, ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza, da analisi tipo.

A questo punto nasce un'osservazione sostanziale.

Oui infatti si parla di quote di incidenza e si dice che tali quote saranno ricavate dalle analisi di progetto. Ciò è possibile per quelle opere nelle quali tali analisi sono obbligatorie, come ad esempio per le opere assistite da contributo statale, ma si può presentare il caso in cui tali analisi non vengano elaborate: ad esempio, per tutte quelle opere che i Comuni fanno con mezzi propri. In questo caso il disegno di legge prevede che tali quote saranno determinate da analisi-tipo. Ed in ciò non sono d'accordo.

A mio avviso, infatti, nel caso in cui le quote di incidenza non possano desumersi dall'analisi di progetto perchè mancanti, queste dovranno essere determinate dal Ministero dei lavori pubblici. Se invece si intende fare riferimento (ed in ciò non sono d'accordo) alle analisi-tipo stabilite con la legge del 1948, sarebbe necessaria una precisazione.

Tali analisi si appalesano del tutto superate. Ma poichè nella prima parte di tale comma si parla di quote di incidenza relative alla mano d'opera, ai materiali, noli e trasporti, che vengono definite in sede di progettazione delle opere; se nel progetto mancano tali quote, queste devono essere determinate dal Ministero dei lavori pubblici per le varie categorie di lavori. Ma sempre di quote di incidenza si deve parlare, è ciò per necessaria coerenza.

A tal fine raccomando la massima attenzione nello stabilire le quote di incidenza della mano d'opera. La recente circolare infatti stabilisce, ad esempio, per le opere stradali una incidenza del 42 per cento della mano d'opera rispetto al costo totale dell'opera. Tale incidenza è a mio avviso di gran lunga superiore al reale, direi quasi doppia.

Sarebbe bene che anche questi dati (che sono poi gli elementi in base ai quali si fanno le liquidazioni revisionali) venissero formulati da una speciale commissione del Ministero con attento esame.

Proporrei quindi di stabilire con precisione, eventualmente nella circolare, tali quote di incidenza per le diverse categorie di lavoro. Nell'articolo anzichè fare riferimento alle analisi-tipo si dovrebbe dire: « ed in mancanza assumendo quelle determinate dal Ministero dei lavori pubblici ».

Infatti, oltre ai motivi già esposti, vi può essere il caso del professionista serio e diligente che esegue la determinazione delle quote con scrupolo, ma vi può essere anche il caso del professionista non diligente che può determinare delle quote di incidenza non corrispondenti al vero.

Le quote d'incidenza emanate dal Ministero per le varie categorie di lavori servirebbero quindi anche di controllo per le quote che vengono determinate dai professionisti per le singole categorie di lavori.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei spiegare al senatore Zannier che anche quando il progetto viene fatto da un professionista esso presuppone sempre le analisi. Il ricorso alle analisi-tipo è previsto per tutte quelle perizie di carattere normale che sono eseguite dagli ingegneri del Genio civile. Perciò, in se stessa, l'analisi tipo deriva da un intervento del Ministero dei lavori pubblici.

La preoccupazione del senatore Zannier e cioè che in questo terzo comma dell'articolo 1 si faccia riferimento alle analisi stabilite nel 1948 mi pare infondata: la preoccupazione sarebbe reale se il provvedimento di legge vi facesse esplicito riferimento. Ma qui si parla invece solo di analisi tipo e le analisi-tipo si possono modificare ogni sei mesi, man mano che la tecnica progredisce.

Quindi, come ho già detto, è il Ministero che fa l'analisi-tipo. È chiaro che dall'analisi tipo si passa poi al coefficiente di incidenza per stabilire il quale tuttavia l'analisi-tipo è indispensabile. È chiaro altresì che il Ministero, oltre all'analisi-tipo, può arrivare esso stesso all'indice di incidenza in maniera da rendere più rapido questo lavoro. È un consiglio che accetto volentieri da parte del senatore Zannier. Ma siccome qui si tratta proprio di attività amministrativa, sul come deve essere calcolata questa incidenza, se il senatore Zannier volesse illustrare questa sua raccomandazione in una specie di ordine del giorno, sarò ben lieto di accettarla, perchè ciò corrisponde perfettamente a quanto il Ministero intende fare per rendere più facile e più rapida possibile l'applicazione di questo provvedimento di legge.

ZANNIER, *relatore.* È importante che quando si procederà all'emanazione della circolare il Ministero faccia pure le analisi-tipo: ma poi determini anche le quote di incidenza per evitare un lavoro di ricerca parametrica agli uffici del Genio civile.

Il quarto comma dell'articolo 1 così recita:

L'invito per l'appalto concorso deve contenere l'obbligo, per il presentatore del progetto, di indicare le quote di incidenza previste nel secondo comma. Tali quote di incidenza debbono essere confermate espressamente dall'Amministrazione.

Ecco che si appalesa nuovamente l'opportunità che il Ministero stabilisca le quote di incidenza che servono per il controllo di quelle precisate in caso di appalto concorso.

Il discorso diventa sistematico infatti solo quando noi parleremo solamente di quote di incidenza.

Sul quinto comma dell'articolo non ho alcuna osservazione da fare.

Il sesto comma dell'articolo 1 suona così:

Per determinare le variazioni di costo della manodopera si tiene conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra-tipo, la cui composizione è stabilita in sede di progettazione delle opere, comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico dell'imprenditore dalle leggi, dai regolamenti e dagli accordi e contratti collettivi di lavoro.

Faccio presente che ove la squadra tipo non fosse prevista in progetto questa viene definita dal Ministero dei lavori pubblici.

Sull'articolo in esame non avrei null'altro da eccepire, pur ritenendo importanti le osservazioni fatte per lo sviluppo del lavoro negli uffici.

LOMBARDI. Sono un po' perplesso, perchè a mio avviso nel terzo comma vi è un errore di espressione formidabile. Mi sembra, infatti, che passando alla progettazione l'elemento che si prende in considerazione non è l'analisi tipo, ma le quote

di incidenza stabilite dal Ministero. Ora, se questa è la realtà, parlare subito di mancanza di quote di incidenza mi sembra — ripeto — un errore. Temo, pertanto, che lasciando le cose così come stanno si potrà dire che noi siamo dei cattivi legislatori e dei faciloni.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non mi sembra che l'osservazione sia giusta, poichè, se avessimo tralasciato l'espressione « analisi tipo », l'articolo non sarebbe stato più omogeneo. Alle quote di incidenza si arriva attraverso le analisi: se non ci sono le analisi di progetto, ci vuole un'altra analisi. Ecco, allora, le analisi tipo; ma sia l'una che l'altra devono servire per arrivare alle quote di incidenza. È sempre dalle analisi, siano esse di progetto o analisi tipo, che si arriva all'incidenza. Il senatore Zannier, e in questo sono d'accordo con lui, afferma che per arrivare all'incidenza ci vogliono o delle analisi di progetto o delle analisi tipo. Ora, anzichè mettere l'analisi tipo, si arriva senz'altro alle quote di incidenza. Questa è senz'altro una cosa possibile, nel senso che ad un certo momento il Ministero farà delle analisi tipo aggiornate, calcolerà l'incidenza e dirà agli uffici del Genio civile: « L'incidenza è questa, a seguito delle analisi tipo che questo Ministero ha fatto ».

Z A N N I E R , *relatore.* E allora c'è coerenza nella legge.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si tratta di un aspetto operativo.

L O M B A R D I . Comunque, è un'imperfezione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 2.

La misura degli acconti per revisione dei prezzi, sia in corso d'opera che a lavori ultimati, può essere elevata fino all'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma del precedente articolo.

L'ammontare dell'acconto è aggiunto a quello dovuto all'impresa per i lavori eseguiti, accertati in ciascun stato di avanzamento.

Z A N N I E R , *relatore.* Il primo comma va bene. L'acconto dell'85 per cento dell'importo revisionale lascia sufficiente garanzia con il 15 per cento a disposizione dell'ente appaltante.

Anche il secondo comma può andare, salvo l'obiezione che ho già fatto all'onorevole Sottosegretario, riguardante la possibilità dei pagamenti. Tale problema, però, esula dalla nostra competenza. Ammettiamo infatti che la Corte dei conti abbia registrato un progetto per un costo di 100 milioni. Con la revisione dei prezzi supereremmo questo importo di registrazione e quindi nasce il problema del modo in cui verranno effettuati i pagamenti degli importi revisionali. Sorgerà, in sostanza, un problema di carattere amministrativo: si dovrà fare una perizia suppletiva con successivo decreto di approvazione per effettuare il pagamento dei maggiori importi revisionali. Si tratta, quindi, di una procedura amministrativa che non ci riguarda direttamente in questa sede, ma che ci deve preoccupare proprio agli effetti dei ritardati pagamenti, causa prima della diserzione degli appalti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per i lavori di qualunque natura appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministra-

zioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dagli Enti locali o dagli altri Enti pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, comprese le Amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facoltà dell'Amministrazione di concedere, sia in corso di esecuzione che a lavori ultimati, acconti sulle somme che prevedibilmente possono spettare agli appaltatori o concessionari in dipendenza della revisione è regolata dalle norme seguenti.

Salvo conguaglio finale l'importo revisionale è determinato sulla base delle variazioni del costo della manodopera da rapportarsi alla relativa quota di incidenza sul costo dell'opera stessa.

Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori. Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera.

La misura dell'acconto è ridotta della percentuale delle variazioni in diminuzione dei prezzi correnti di mercato dei materiali, dei trasporti e dei noli.

La riduzione è stabilita dal Ministro per i lavori pubblici con proprio decreto ed ha effetto solamente per la parte dei lavori eseguiti dopo il verificarsi delle diminuzioni dei prezzi.

La misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti.

ZANNIER, *relatore*. La prima parte del terzo comma è del seguente tenore: « Il Ministro per i lavori pubblici stabilisce con proprio decreto la composizione di una squadra-tipo da prendere a base per l'accertamento delle variazioni predette e le percentuali di incidenza della manodopera, distintamente per le principali categorie di lavori ». Ora, tutto questo era già stato stabilito con la circolare n. 167 del 20 gennaio.

La seconda parte dice: « Per i lavori relativi alle linee e agli impianti telegrafici e telefonici la composizione della squadra-tipo è determinata con decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Gli acconti sono corrisposti nella misura del 70 per cento delle somme come sopra determinate e su un ammontare complessivo di lavori che non superi l'80 per cento dell'importo dell'opera ». Sarebbe stato molto più semplice stabilire che gli acconti sono nella misura del 56 per cento. Si tratta, pertanto, di una questione di forma che non altera la sostanza.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È la stessa dizione usata precedentemente.

ZANNIER, *relatore*. Il quarto comma è del tutto inutile, poichè noi abbiamo la Commissione provinciale, della quale ho parlato prima, che è istituita proprio dal Ministero dei lavori pubblici e che fa mensilmente le revisioni periodiche. Non vedo quindi la ragione di scomodare il Ministero dei lavori pubblici per questo lavoro. Ci troviamo, pertanto, anche qui, con una complicazione inutile.

L'ultimo comma rappresenta indubbiamente la parte sostanziale, che del resto ho già sviluppato nella relazione. Con esso, infatti, per i lavori appaltati prima dell'approvazione del disegno di legge in esame, si ri-

torna al sistema analitico, con tutte le complicazioni e difficoltà di procedura che esso comporta. Io ritengo che se potessimo applicare anche a tali lavori la norma prevista dall'articolo 1, faremmo opera davvero meritoria nei confronti degli uffici del Genio civile e di tutte le Amministrazioni che devono procedere alla revisione dei prezzi col sistema analitico. Tutto ciò ho voluto dire per dovere di coscienza, lasciando in ogni caso alla Commissione come è nel suo diritto, piena libertà di adottare la soluzione che riterrà più idonea.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Effettivamente qui ci troviamo nell'ambito della famosa legge numero 1481 che non si è voluta variare sostanzialmente, anche perchè molti lavori furono appaltati in base ad un certo regime giuridico conosciuto dagli impresari e dagli stessi accettato nel momento in cui firmavano il contratto d'appalto. Ci si potrebbe allora domandare in cosa consistano le facilitazioni che oggi si intendono introdurre. In verità si è voluto migliorare la situazione dell'impresario, concedendogli degli acconti con il nuovo sistema, senza però con ciò variare le clausole del contratto di appalto originario. Si tratta, dunque, di una questione essenzialmente giuridica.

Aggiungo poi che, mentre per le revisioni previste dagli articoli 1 e 2 sono già stati predisposti i fondi necessari, essi mancano invece per il settore da ultimo considerato, che quindi può creare le maggiori perplessità operative. Come ho già detto, quest'anno è stata tenuta una riserva del 30 per cento al fine di far fronte alle variazioni di prezzo e alle gare in aumento che si faranno; ricordo però che negli anni decorsi nulla era stato predisposto in tal senso. Oggi come oggi, quindi, non si può fare alcunchè; in seguito potremo cercare di ottenere dal Ministero del tesoro un'assegnazione particolare con cui pagare tali lavori. D'altra parte bisogna non dimenticare che la maggiore obiezione che si potrebbe sollevare è proprio quella che i medesimi rilievi non furono rivolti quando fu discussa e approvata la legge n. 1481.

Tutto il resto non rappresenta altro che un miglioramento rispetto alla precedente legge, tanto che si è aumentata la misura degli acconti da corrispondere dal 50 al 70 per cento con l'adozione del sistema parametrico, pur mantenendo ferme le clausole contrattuali primitive. Vero è che l'ultimo comma dell'articolo 3 — dove si dice che « la misura degli acconti può essere elevata all'85 per cento dell'importo, qualora questo sia stato esattamente determinato in base all'effettiva variazione dei prezzi con il sistema analitico, ovvero in base a percentuali di variazioni ricavate con tale sistema per un precedente periodo contrattuale e risulti che nei periodi successivi i prezzi correnti di mercato non siano diminuiti » — rappresenta una piccola scappatoia.

Z A N N I E R , *relatore.* Onorevole Battista, non l'ho messa in evidenza, per non aggravare ulteriormente la carenza di questo provvedimento di legge e ciò in considerazione del fatto che il costo delle opere è sempre stato in aumento, per cui questa disposizione non troverà applicazione.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dipende da quando si fa il certificato di avanzamento. In questi ultimi tre mesi non c'è stato un aumento della mano d'opera.

Z A N N I E R , *relatore.* La disposizione si riferisce ad un periodo precedente, quando c'è stata un'effettiva ascesa dei prezzi; quindi non è applicabile.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge dalle Amministrazioni, dalle Aziende autonome e da-

gli Enti pubblici indicati nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, di cui all'articolo 1 della presente legge, ogni qualvolta siano comunque da osservare, anche per richiamo di altre disposizioni o per effetto di clausole contrattuali o di capitolato, le norme del predetto decreto, la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto medesimo è ammessa nei limiti seguenti:

a) per la parte dei lavori eseguita in data anteriore al 1° luglio 1962, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta;

b) per la parte dei lavori eseguita dal 1° luglio 1962 al 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 5 per cento;

c) per la parte dei lavori eseguita dal 1° febbraio 1963, quando l'Amministrazione riconosca sussistere tale aumento o diminuzione in misura superiore al 6 per cento ».

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, è abrogato.

Z A N N I E R , *relatore.* Sull'articolo 4 non c'è alcuna osservazione da fare, in quanto ripete la dizione della legge n. 1481 con l'unica differenza di ammettere alla revisione quei lavori che gli enti eseguono con fondi propri, senza il contributo dello Stato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 5.

Per le opere degli Enti locali e di ogni altro Ente pubblico non assistite da contributo dello Stato, nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, le istanze di revisione devono essere presentate, a pena di decadenza, rispettivamente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi previste sotto le lettere *a*) e *b*) ed entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori nella ipotesi prevista sotto la lettera *c*).

Z A N N I E R , *relatore.* All'articolo 5, vi è, a mio avviso, da apportare una modifica di carattere sostanziale.

Infatti, con l'attuale formulazione, noi veniamo a precludere la possibilità di richiesta di revisione per quei lavori che sono ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Questa osservazione è già stata da me segnalata all'onorevole Battista il quale ha convenuto che con l'attuale dizione del provvedimento di legge si vengono ad escludere dalla revisione parecchie imprese che hanno ultimato i lavori prima dell'entrata in vigore del disegno di legge.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'osservazione mossa dal senatore Zannier corrisponde alla realtà dei fatti.

In questo articolo del disegno di legge si è infatti riportato integralmente quanto era nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1964, n. 1481. Difatti anche in applicazione di tale norma avveniva che un lavoro ultimato prima dell'entrata in vigore della legge non poteva beneficiare del termine di sei mesi previsto dalla legge medesima.

Probabilmente questa circostanza sfuggì all'attenzione quando il disegno di legge fu esaminato in Parlamento; non posso essere più esauriente circa i motivi di tale disattenzione perchè non ero presente a quei lavori.

A seguito di ciò venne emanata una circolare che, insieme a numerose altre disposizioni per l'applicazione della legge n. 1481, prevedeva che relativamente a questo terzo termine di sei mesi, previsto appunto alla lettera *c*), qualora l'ultimazione dei lavori fosse intervenuta successivamente all'entrata in vigore della legge fosse questa la data

da considerare iniziale ai fini dell'accennato semestre.

Il che, a mio avviso, risponde anche ad una esatta impostazione giuridica, nel senso che non era possibile fare la domanda prima che esistesse la legge; e invece è chiaro, che una volta che la legge esiste, si debba tener conto della data della sua entrata in vigore ai fini della decorrenza dei termini.

Per tranquillità vi dirò che tale circolare è stata fatta proprio dalla Commissione di revisione dei prezzi esistente presso il Ministero dei lavori pubblici, che è presieduta da un presidente di sezione del Consglio di Stato e della quale fanno parte dei consiglieri della Corte dei conti.

Per questi motivi l'osservazione del senatore Zannier sarebbe stata ancora più fondata qualora fosse stata fatta in sede di approvazione della legge n. 1481, perchè allora si sarebbe potuto procedere a delle correzioni molto più agevolmente.

Comunque si è ritenuto di poter sanare tale situazione con la circolare alla quale ho accennato.

L O M B A R D I . Vorrei pregare l'onorevole Presidente di tener presente nel prossimo futuro l'esperienza di oggi, che ci impone, nel momento stesso di discussione di una legge, di pensare subito ad una circolare per far sì che la legge sia veramente operante.

Tale modo di fare dei legislatori mi lascia veramente sconvolto. E ciò rimarrà nella prassi, fino a che si ammetterà che il Consiglio di Stato o la Corte dei conti possano intervenire per correggere una legge che è già stata approvata. E altrettanto inconcepibile è il fatto che mentre si ha ancora la possibilità di correggere un articolo mal fatto ai fini dell'effettiva efficienza della legge, lo si approva lo stesso.

E giacchè qui si è toccato l'argomento degli effetti indotti nella spesa pubblica, penso che d'ora innanzi sarebbe auspicabile che, ogni qualvolta i Ministeri ci propongono un determinato provvedimento di legge, abbiano anche a studiare, servendosi delle attrezzature all'uopo istituite, quali sono gli oneri finanziari e le relative coperture, così come fa ogni privato cittadino in fase di progettazione di una qualsiasi attività economica.

È mai possibile, ad esempio, che un determinato provvedimento risulti in pratica inappplicabile per mancanza di personale?

Si tratta di dichiarazioni che possono essere sottoscritte da tutti. Purtroppo noi attraversiamo un periodo di legiferazione coatta, per cui abbiamo delle situazioni esterne che, a volte, ci impongono di fare presto e, di conseguenza, non perfettamente bene, quello che, invece, si potrebbe fare con maggiore calma, se non fossimo assillati da situazioni obiettive. Qui, precisamente, ci troviamo in una di queste situazioni obiettive che reclama un provvedimento urgente di fronte ad un problema che tutti conoscono. Si tratta di una situazione sulla quale non intendo dilungarmi. Comunque, le mie dichiarazioni rimangono a verbale e potremo riprenderle in un momento più opportuno.

Z A N N I E R , *relatore.* Dovrei semplicemente ripetere quanto ha affermato il senatore Lombardi. Unicamente di fronte alla necessità imposta dal momento, ho portato un mio contributo al miglioramento del provvedimento, accedendo all'impostazione data dal Sottosegretario Battista; ma, se non ci fossero questi motivi di urgenza, sarei nettamente contrario a varare il provvedimento così come è formulato.

F A B R E T T I . Credo che le considerazioni fatte dal senatore Lombardi, che tutti condividiamo, si debbano riallacciare alle ultime dichiarazioni fatte dall'onorele Sottosegretario. Si tratta di un provvedimento varato sotto la spinta dell'urgenza, e sappiamo già che non potrà funzionare bene e dovrà essere corretto con una circolare del Ministero.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La circolare esiste già.

F A B R E T T I . L'esperienza ci insegna che i difetti contenuti nelle leggi spesso diventano un elemento di remora e di freno in sede di applicazione e, pertanto, volendo far

presto, non si realizzano gli obiettivi di urgenza.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Vorrei far presente al senatore Fabretti che l'osservazione avanzata dal senatore Zannier che, come ho detto, è esatta, è tuttavia superata, poichè andrebbe riferita alla legge n. 1481. Quando si discusse quella legge il difetto non fu rilevato, la legge venne approvata ed è ormai da tempo in vigore. Nel frattempo, l'organo amministrativo di controllo — sia pure non ufficialmente ma attraverso i suoi rappresentanti nella Commissione ministeriale della quale ho parlato — ha ritenuto di poter sanare la situazione con una disposizione contenuta, come ho già detto, in una particolareggiata circolare ministeriale. Pertanto anche di fronte alla disposizione che stiamo discutendo, avrà vigore la norma contenuta nella circolare, alla quale non sono state sollevate obiezioni di sorta. Certo, sarebbe stato meglio se la legge dell'ottobre scorso avesse avuto una formulazione corretta: tuttavia, di fronte alle ragioni di urgenza che impongono una rapida approvazione del disegno di legge che stiamo discutendo, mi sembra sia inopportuno voler provvedere oggi a correggere un errore che praticamente è già stato superato.

PRESIDENTE. Di fronte alle obiezioni che sono state avanzate, non possiamo che rimetterci al parere che la Commissione esprimerà adesso attraverso il voto che porterà all'aprovazione o alla reiezione dell'articolo così come è formulato.

Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 6.

Fino al 31 luglio 1966 è data facoltà alle Amministrazioni e alle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, agli Enti locali o ad altri Enti pubblici di disporre, dopo constatata con il relativo verbale l'ultimazione delle opere appaltate, concesse o affidate e prima del collaudo, su conforme parere dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ufficio tecnico competente, la restituzione totale o parziale delle ritenute prescritte dall'articolo 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, o di altre ritenute consimili destinate a scopo di garanzia suppletiva.

La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni.

ZANNIER, *relatore.* Per quanto riguarda l'articolo in esame, la Commissione finanze e tesoro ha rilevato che la restituzione delle ritenute prima del collaudo comporta un certo rischio. L'ultimo comma dello stesso articolo, però, stabilisce che: « La restituzione può essere subordinata alla prestazione di fidejussione rilasciata da Istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni ».

Pertanto, è lasciata all'Amministrazione la facoltà da cautelarsi con la fidejussione, ed è rimesso alla sua sensibilità concedere lo svincolo, che è condizionato, inoltre, a un parere dell'Ufficio tecnico, qualora ritenga che l'opera sia meritevole di collaudo, senza correre rischi per le mancate ritenute di garanzia.

ARTOM. Come membro della 5ª Commissione vorrei dire che anche a me sembra infondato il rilievo espresso nel parere, poichè, evidentemente, l'ultimo comma dovrebbe soddisfare le preoccupazioni dei colleghi della Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda tale comma dell'articolo in esame, vorrei presentare un ordine del giorno, con il quale si chiede di interpretare la disposizione nel senso di comprendere negli enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni anche le compagnie di assicurazione.

Devo confessare che sono mosso da un fatto presonale, poichè quando ero assessore al comune di Firenze ho dovuto constatare come fosse di grave impedimento allo svolgimento dell'attività delle piccole e medie imprese l'accantonamento dei decimi. Noi abbiamo dovuto fare delle deliberazio-

ni d'urgenza per evitare dei fallimenti. Allora introducemmo la fidejussione bancaria, ma in tanto le banche danno fidejussione in quanto restringono il castelletto di ciascuna impresa. Così che un'impresa che ha avuto un affidamento di credito per una certa somma, quando chiede la fidejussione, vede diminuire il suo castelletto. Allora presi l'iniziativa di far preparare polizze particolari per la copertura di questi speciali rischi e ho dovuto premere un po' sui miei colleghi che avevano paura in quel determinato campo. Alla fine furono fatte queste polizze, che furono accettate anche dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il fatto è che siccome il rischio è calcolato sulla base del premio, questo quasi non incide sulle disponibilità finanziarie. Pertanto, se il mio desiderio potesse essere accolto, tanto meglio. So che l'onorevole Sottosegretario ritiene che tale materia riguarda il Ministero del tesoro, ed è per questo che ho presentato un ordine del giorno nel quale si parla di raccomandazione e non di impegno.

P R E S I D E N T E . Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Artom, Massobrio, Chiariello, Zannier, Genco, Lombardi, Crollalanza, Focaccia e Corbellini:

« Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 606 riguardante " Disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ",

considerato che le compagnie di assicurazione già rilasciano polizze a garanzia dello svincolo anticipato dei decimi trattenuti a cauzione, polizze da tempo accettate dall'Amministrazione finanziaria e da enti pubblici tra cui la Cassa per il Mezzogiorno a garanzia dello svincolo a favore degli imprenditori;

ritenuto che in particolare modo nel momento attuale specie le piccole e medie aziende si trovano in grave crisi per le note difficoltà creditizie e che quindi l'apporto delle Compagnie di assicurazione con il rilascio di dette polizze fidejussorie consentirebbe una migliore utilizzazione delle disponibilità degli Istituti di credito a vantaggio degli investimenti produttivi,

raccomanda al Governo di considerare tra gli " enti autorizzati " di cui all'articolo 6 del disegno di legge le imprese di assicurazione autorizzate a norma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non ho ben capito la ragione che giustifica la presentazione dell'ordine del giorno. Pertanto, visto che il senatore Artom è una personalità nel campo assicurativo, gradirei che mi fornisse qualche delucidazione giacchè ritengo che l'articolo in esame sia oltremodo chiaro. Il secondo comma dice infatti: « La restituzione può essere subordinata alla presentazione di fidejussione rilasciata da istituto di credito o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni », e quest'ultima espressione è estremamente vasta. Se le compagnie di assicurazione sono fornite di tale autorizzazione, la questione sollevata neppure si pone; se invece non lo sono, si procurino l'autorizzazione dal Ministero del tesoro e rientreranno nel disposto della legge.

Per la modesta conoscenza che ho io della materia, essendo stato per alcuni anni al Ministero dell'industria, credo che la questione sia un'altra, e cioè che le compagnie di assicurazione non sono autorizzate a prestare fidejussione. Mi sembra infatti che il Ministero del tesoro non abbia concesso loro detta autorizzazione, tanto è vero che mi consta che le citate compagnie hanno creato delle Finanziarie o delle Fiduciarie che si occupano proprio di rilasciare fidejussione per lavori pubblici o altre opere. Per la verità non conosco le ragioni per le quali il Ministero del tesoro ha consentito la creazione di tali istituti particolari, invece di concedere l'autorizzazione direttamente alle compagnie di assicurazione. Comunque nello studio dell'articolo in esame feci inserire la frase « o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni », proprio per lasciare il campo quanto più possibile aperto. Mi sembra chiaro pertanto che il problema

sollevato dal senatore Artom non riguardi il Ministero dei lavori pubblici.

A R T O M . L'autorizzazione per determinate polizze — polizze cauzionali o fidejussorie — è stato legislativamente concesso nel campo delle industrie. E le faccio notare, onorevole Sottosegretario Battista, che le norme che le disciplinano sono successive al periodo in cui ella era al Ministero dell'industria. Per la verità, si tratta di un ramo nuovo che costituisce la quarta branca dell'assicurazione. Proprio perchè si tratta di una disposizione nuova, essa è esplicitamente prevista in determinati regolamenti interni di particolari amministrazioni, ma non in altri regolamenti. Quando dunque si dice « o da enti all'uopo autorizzati dalle vigenti disposizioni », possono sempre sorgere dubbi. Se invece si emana una disposizione generale, essa costituirà uno strumento per poter correggere le disposizioni regolamentari ed evitare talune pignolerie.

La cosa mi sembra che abbia una certa importanza e perciò insistiamo sull'ordine del giorno presentato.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non ho nulla in contrario ad accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, secondo l'espressione letterale dell'ordine del giorno stesso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Art. 7.

Le norme della presente legge non si applicano ai lavori di competenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Z A N N I E R , *relatore.* Non ho nulla da osservare su questo articolo.

Vorrei però brevemente ripetere all'onorevole Sottosegretario Battista la raccomandazione riguardante l'esonero cauzionale, al fine di eliminare quanto prescritto in proposito dalla recente circolare del Ministero dei lavori pubblici in base alla quale, in relazione all'articolo 3 del nuovo capitolato, non viene più concesso agli appaltatori l'esonero dal versamento della cauzione definitiva. Ciò costituisce una seria remora per l'appalto dei lavori. Perciò raccomando vivamente al Ministero dei lavori pubblici di adottare tempestivamente un provvedimento in maniera da ripristinare il vecchio decreto legislativo del 1948 che concedeva lo esonero cauzionale o con la presentazione di fidejussione o dietro miglioramento del ribasso di asta. Un tale provvedimento ritengo sia opportuno e necessario nello spirito della legge.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* L'articolo 3 del capitolato generale per le opere pubbliche, che prescrive il versamento della cauzione o eventualmente, se autorizzata dall'Amministrazione, la fidejussione, non prevede esonero dalla cauzione. Tale questione ha formato oggetto di un rilievo della Corte dei conti, che ha affermato che detto articolo 3 riguarda soltanto la cauzione e non la « non cauzione ». Il Ministero dei lavori pubblici ritiene perciò che per quanto riguarda l'esonero valga sempre il vecchio decreto. Pertanto, anche nel caso che non venga accolto il principio di ritenere in vita il decreto presidenziale al quale il senatore Zannier si riferisce, poichè il capitolato generale delle opere pubbliche è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, e quindi con una procedura più rapida di quella legislativa, potremo sempre provvedere a redigere un altro articolo del capitolato stesso.

La questione quindi dovrà essere sanata, tanto più che il Ministero dei lavori pubblici, soprattutto nei confronti delle piccole imprese, non ha alcun interesse ad essere rigoroso.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

L'articolo 7 è l'ultimo del disegno di legge. Non ci rimane che procedere alla votazione finale.

Debbo tuttavia ricordare, come già precedentemente ho accennato, che la Commissione di giustizia, invitata dalla Presidenza del Senato ad esprimere il suo parere sul disegno di legge in esame, non ha ancora fatto pervenire il parere stesso e, d'altra parte, i termini per la trasmissione di esso non sono ancora decorsi.

Pertanto, se non vi sono osservazioni in contrario, è necessario rinviare alla prossima seduta la votazione finale del disegno di legge, al fine di acquisire agli atti le eventuali osservazioni della Commissione di giustizia, analogamente a quanto abbiamo fatto per i rilievi della Commissione finanze e tesoro.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private » (292-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I A N C A N E , *relatore*. La Camera dei deputati in sede di discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 53, riguardante la disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private », già approvato dal Senato, ha introdotto due modificazioni di ordine puramente formale.

Cioè: all'articolo 2, primo comma, invece di « viene sostituito » è detto « è sostituito ».

All'articolo 3 la Camera ha invece voluto precisare la somma stanziata; quindi invece di dire: « All'onere recato dalla presente legge » si dice: « All'onere di lire 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge ».

Per il resto il disegno di legge è rimasto identico.

P R E S I D E N T E . Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, sono sostituti dai seguenti:

« I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di lire 9.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.

Qualora per i trasporti postali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a lire 18.000 ».

Do lettura della prima parte dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, è sostituito dal seguente:

Poichè nessuno domanda di parlare la metto ai voti.

(*È approvata*).

Do lettura della restante parte dell'articolo 2, non modificata dalla Camera dei deputati:

« Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l'obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.

Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l'accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e proprio personale.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500 ».

Do lettura del primo comma dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 3.

All'onere di lire 694 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, derivante dalla presente legge, si fa fronte con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote di imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 3 non modificato dalla Camera dei deputati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Do lettura dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un compenso " una tantum " agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonchè al personale utlizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato » (404) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un compenso *una tantum* agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I A N C A N E , *relatore*. Al personale ferroviario è stata concessa, alla fine dello scorso esercizio finanziario un'indennità *una tantum* per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.

Parte di personale che non ha un contratto di lavoro continuativo, ma semplicemente un contratto saltuario, è stato escluso da questa indennità.

In proposito, la Commissione finanze e tesoro ha detto che si rimette al parere della Commissione in merito.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge perchè ritengo equo concedere tale indennità anche al personale che, pur non avendo un contratto di lavoro continuativo, ha prestato la stessa opera del

personale già beneficato. La spesa ammonta a 150 milioni.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che sul disegno di legge in esame, la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro deve manifestare la sua perplessità sul provvedimento in esame.

In primo luogo, posto che gli stipendi e le remunerazioni degli impiegati dello Stato ed assimilati sono fissati per legge, non si riterrebbe ammissibile che possa essere data all'Amministrazione una delega, senza criteri nè limiti, a stabilire l'importo dei singoli compensi e le modalità di corresponsione.

Vi è, inoltre, da aggiungere che la corresponsione di un compenso *una tantum* per particolari prestazioni, in dipendenza dell'aumento del traffico, mette l'Amministrazione nella necessità di concedere altrettanta o maggiore indennità negli esercizi successivi, ove il traffico non diminuisca.

Quanto sopra posto alla cortese attenzione della Commissione di merito, la Commissione finanze e tesoro nulla ha da opporre, per quanto di stretta competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

Mi sembra che le osservazioni della Commissione finanze e tesoro abbiano un significato di richiamo ad importanti princìpi che devono essere tenuti presenti nella legislazione. Tuttavia, per quanto riguarda il disegno di legge che ci sta dinanzi, la nostra valutazione non può non tener conto di un ovvio principio di equità: che al personale che ha compiuto lo stesso servizio sia riconosciuta un'uguale indennità.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli assuntori, agli incaricati utilizzati in base agli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e ai coadiutori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, nonchè al personale utilizzato sulle navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato, è concesso un compenso speciale *una tantum* per le particolari prestazioni rese durante l'esercizio finanziario 1962-63 in dipendenza dell'aumento del traffico.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'importo dei singoli compensi e le modalità di corresponsione degli stessi sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile in relazione alla qualità e all'entità delle prestazioni rese dagli interessati.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 250.000.000, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 4 (« Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 100.000.000, e dello stanziamento del capitolo n. 13 (« Forniture, spese per i servizi in appalto e corrispettivi per prestazioni diverse »), per lire 150.000.000, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari